

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 627)

DISEGNO DI LEGGE

Presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TAVIANI)

e col Ministro ad interim del Tesoro

(TAMBRONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1959

**Indennità di tramutamento agli ufficiali richiamati dall'ausiliaria
e destinati in sede diversa dal Comune di residenza**

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 4, lettera *b*), del regio decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, gli ufficiali dell'Esercito in ausiliaria, richiamati in servizio per un periodo superiore a sei mesi e destinati in sede diversa dal Comune di residenza, fruiscono della indennità di tramutamento.

Nessuna analoga disposizione vige per gli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza, per cui si verifica una disparità di trattamento che, per ovvie ragioni di equità e nell'interesse

stesso del servizio, si rende necessario eliminare.

È stato all'uopo predisposto il presente disegno di legge, il cui articolo 1 estende appunto agli ufficiali in ausiliaria della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza la succitata norma prevista per gli ufficiali dell'Esercito.

L'articolo 2 del provvedimento reca i dati relativi alla spesa ed alla sua copertura a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

La disposizione contenuta nell'articolo 4, lettera *b*), del regio decreto 28 dicembre 1913, n. 1508, relativo alla indennità di tramutamento per le famiglie degli ufficiali dell'Esercito, si applica anche per le famiglie degli ufficiali della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.

Art. 2.

L'onere annuo di lire 16 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, sarà fronteggiato nell'esercizio finanziario 1959-1960, per lire 7 milioni mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 147 e per lire 8 milioni con i fondi del capitolo 77 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio anzidetto; per lire 1 milione con i fondi del capitolo 76 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

Per gli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge negli esercizi successivi non si farà luogo ad apposita assegnazione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.